

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1**

N. 634/AV1 DEL 15/05/2018

Oggetto: CONVENZIONE CON S.I.P.E.A. ONLUS - SOCIETA' ITALIANA DI PSICOLOGIA EDUCAZIONE E ARTITERAPIE DI ROMA PER ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1**

- . . . -

Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente

Vista l'attestazione dei Dirigenti Responsabili delle U.O.C. Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- DETERMINA -

1. di accogliere la richiesta della Sipea Onlus - Societa' Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie di Roma di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia;
2. di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, con la Sipea Onlus - Societa' Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie di Roma, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P della Direzione ASUR avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: La presente convenzione, ancorché stipulata con questa Zona Territoriale, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con nota acquisita agli atti il 3/5/2018 al prot. n. 36007, la Segreteria della Sipea Onlus - Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie di Roma, chiedeva la disponibilità ad attivare una convenzione con questa Area Vasta 1. per permettere a propri allievi, individuati di volta in volta, di svolgere attività di tirocinio presso nostre strutture.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia Dr.ssa Giorgetti, la quale si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota la Segreteria della SIPEA Onlus, trasmetteva bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta 1 avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 1.07.2013.
- la Sipea Onlus provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell' Area Vasta n. 1, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.
- l'ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante.

Esito dell'istruttoria

per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di accogliere la richiesta della Sipea Onlus - Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie di Roma di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia;
2. di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, con la Sipea Onlus - Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie di Roma, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente Responsabile
Dott. Paolo Pierella

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

U.O.C. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE :

Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- Convenzione che con Sipea Onlus - Societa' Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie di Roma



CONVENZIONEDI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

(art.3, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142)

TRA

L'Associazione Culturale S.I.P.E.A. Societa' Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie Onlus – via degli Etruschi n.5/A - 00185 Roma – Codice Fiscale 97233700588, di seguito indicata “Soggetto Promotore”rappresentata dal Dott. Giancarlo Santoni , nella Sua qualità di Presidente , nato a Foligno il 18/08/1959

E

ASUR Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, di seguito indicata “Soggetto ospitante “ rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO CHE

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962 n.1859;
- che il tirocinio professionale costituisce parte fondamentale e qualificante della formazione per il corretto esercizio della professione di Counsellor;
- che il tirocinio di ogni studente implica necessariamente una componente attività di supervisione personalizzata da parte di un professionista nel servizio in cui l’esperienza ha luogo;
- che la funzione didattico – formativa svolta dai docenti, richiede la piena integrazione con la funzione di guida e supervisione nella realtà istituzionale e organizzativa dei servizi in cui il tirocinio si svolge; configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;
- che il corretto e qualificato svolgimento del tirocinio costituisce interesse comune per le istituzioni coinvolte, ognuna per le proprie autonome competenze e responsabilità;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18, della legge 24 giugno 1997 l'ASUR AV1 si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n.2 soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento ai sensi dell'art.5 del Decreto attuativo dell'art. 18, della legge 24 giugno 1997;

Art. 2

1. il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
2. durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore , in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
3. per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d) le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), presso cui si svolge il tirocinio.
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il soggetto Ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto Proponente.

Art. 4

1. Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore . In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.
2. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata , alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento .

La presente Convenzione avrà validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte della S.I.P.E.A

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li

Il Presidente

S.I.P.E.A.

Dott. Giancarlo Santoni

Il Direttore Area Vasta 1

Dr. Giovanni Fiorenzuolo